



**COMUNE DI LA LOGGIA**  
Città metropolitana di Torino

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34**

### **OGGETTO:**

**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2024 ex art. 20, D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco	Sì
2. BANIN Elena - Vice Sindaco	Sì
3. ZOIA Franco - Assessore	Sì
4. REDIN Roberto - Assessore	Sì
5. RIZZO Concetta - Assessore	Sì
6. CATALANO Davide - Presidente	Sì
7. SURACE Antonino - Consigliere	Sì
8. BISCEGLIA Nadia - Consigliere	Sì
9. LO CHIATTO Michele - Consigliere	Sì
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	Sì
11. APICELLA Gaetano - Consigliere	Sì
12. PALLOTTI Ettore - Consigliere	Sì
13. ROSI Luisa - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assume la Presidenza del Consiglio il Sig. CATALANO Davide.

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Nicoletta Blencio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2024 ex art. 20, D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Relazione l'Assessore Rizzo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, “*le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”;

**TENUTO CONTO** che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. sopra richiamato le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P. e, quindi, per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VISTE** le "Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 D.Lgs. n. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014";

**VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti n. 22 del 21 dicembre 2018;

**EVIDENZIATO** che le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro, nel paragrafo 2, relativo alla definizione del "Perimetro Soggettivo" della rilevazione, chiariscono che i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria:

- rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute;

- non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle sole società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P.;

**RILEVATO** che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del T.U.S.P. da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti”;

**DATO ATTO** che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 110/2022/SRCPIE/PRSE ha invitato le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella società SMAT S.p.A. ad uniformarsi ai principi indicati nella predetta deliberazione, ivi incluso l'obbligo di inserire detta società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016; in particolare, viene enunciato che la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175 del 2016 – come peraltro opportunamente chiarito dalla giurisprudenza contabile citata nella deliberazione – impone che, qualora la disposizione del TUSP abbia come destinatari gli enti soci, questi debbano applicare anche alle società “quotate” tutte le norme del TUSP, ivi incluse le disposizioni sull'obbligo di revisione annuale di dette società e delle loro partecipate (c.d. partecipate indirette);

*RITENUTO*, pertanto, di procedere alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i tenendo conto delle partecipazioni societarie del Comune di La Loggia che al 31/12/2024 risultavano essere le seguenti:

<b>Ragione sociale</b>	<b>Quota % partecipazione diretta</b>	<b>Partecipazioni indirette</b>	<b>Quota % partecipazione indiretta</b>
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (SMAT)	0,07073%	RISORSE IDRICHE SPA	0,069251743%
		AIDA AMBIENTE SRL	0,036072%
		S.I.I. – SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE	0,014138927%
		GALATEA s.ca.r.l.	0,00035365%
		SOCIETA' ACQUE POTABILI SPA (in liquidazione)	0,033632115%
		NORD OVEST SERVIZI SPA	0,007073%
		MONDO ACQUA SPA	0,003479916%
		PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE – ENVIRONMENT PARK TORINO SPA	0,00239064%

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante *nell'allegato A* alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi del citato art. 20, comma 4, T.U.S.P., *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione da adottare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”*;
- ai sensi del citato art. 20, comma 5, T.U.S.P., *“i piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”*.

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**VISTO** l'atto di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di La Loggia detiene partecipazioni, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che, alla luce della ricognizione effettuata, sono confermate le misure di razionalizzazione già previste nel 2023, per le seguenti partecipazioni:

- Aida ambiente s.r.l., partecipata indiretta detenuta per il tramite SMAT S.p.A., con quota dello 0,036072%: fusione per incorporazione, per le motivazioni e con le modalità e nei tempi dettagliati nell'allegato sub B);

**DATO ATTO** che, come emerge dall'allegato sopra richiamato sono in corso le procedure di liquidazione della seguente società :

- Società Acque Potabili S.p.A. in liquidazione, partecipata indiretta, con quota dello 0,033632115%

**DATO ATTO** ancora che, come emerge dall'allegato sopra richiamato, la società SMAT S.p.A. ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della società Mondo Acqua S.p.A. (partecipata indiretta detenuta per il tramite SMAT S.p.A., con quota dello 0,003479916%), pur indicando una futura elaborazione di un piano di razionalizzazione;

**ATTESO**, altresì, che le partecipazioni indirette sono detenute dalla società SMAT S.p.A., società gestita in house con la modalità del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 29 del 18/12/2024 con cui si provvedeva alla ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2023;

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile a firma del Responsabile del Settore 1;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono interamente richiamate:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, la ricognizione e le misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette detenute dal Comune di La Loggia alla data del 31 dicembre 2024, nei termini risultanti **negli allegati sub A) e sub B)** della Relazione Tecnica, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni dirette e indirette, senza necessità di alcun piano di razionalizzazione, per le motivazioni illustrate nell'allegato A.
3. di dare atto che nella relazione tecnica viene dato conto delle misure di razionalizzazione già intraprese negli anni precedenti delle seguenti partecipazioni:
  - **Aida ambiente s.r.l.**, partecipata indiretta detenuta per il tramite SMAT S.p.A., con quota dello 0,036072%: fusione per incorporazione, per le motivazioni e con le modalità e nei tempi dettagliati nell'allegato sub B);
4. di dare atto che le altre forme di partecipazione dirette ed indirette in altri organismi da parte del Comune di La Loggia, non aventi tuttavia natura di partecipazioni societarie, sono le seguenti:

CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR 14	3,44%
AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	0,134025%

e che le stesse non sono state oggetto di ricognizione così come indicato nelle Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro, nel paragrafo 2, relativo alla definizione del "Perimetro Soggettivo" della rilevazione.

5. di disporre che:
  - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., al MEF-Dipartimento del Tesoro, tramite il portale "partecipazioni", ed alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti competente per territorio.

- copia della presente deliberazione sia pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

CL/tm

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
CATALANO Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
Dott.ssa Nicoletta Blencio

---